



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO E POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ

ALLEGATO B

"Centro di Monitoraggio Ambientale"

SCHEMA DI CONTRATTO

Potenza, dicembre 2006

CONTRATTO

PER LA REALIZZAZIONE DEL

“CENTRO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE”

Premesso che:

- **che con deliberazione di Giunta regionale n. _____ del _____ è stato indetta gara a procedura ristretta per la realizzazione di un Centro di Monitoraggio Ambientale;**
- **che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ veniva disposta l’ammissione delle ditte alla gara;**
- **che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ si aggiudicava la realizzazione de quo alla ditta _____ di _____**

Tutto ciò premesso

L’anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____, in Potenza nella sede della Regione Basilicata innanzi a me Dott. Segretario generale della Regione Basilicata, qui domiciliato per la carica, quale Ufficiale rogante degli atti della Regione Basilicata ai sensi della L.R. n. 9 del 06/06/1986 sono comparsi:

- la Regione Basilicata c.f. n° 80002950766, legalmente rappresentata dal _____, Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica a Potenza in Viale della Regione Basilicata n. 5

E

- il sig. _____ nella qualità di legale

rappresentante della ditta _____ corrente in

_____ via _____ partita IVA _____

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La ditta come sopra indicata e rappresentata, aggiudicataria dell'appalto in parola (nel seguito sinteticamente denominata "Ditta" ovvero DA) assume con il presente atto obbligo alla fornitura, alla installazione ed addestramento all'uso delle apparecchiature costituenti il Centro di Monitoraggio Ambientale, nel rispetto degli standard industriali riconosciuti, delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e locali, come meglio specificato nel progetto-offerta parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – AMBITO DI SVOLGIMENTO E DURATA DEL CONTRATTO

Tutte le operazioni di cui al precedente articolo, con il risultato della piena funzionalità, dovranno essere completate entro 18 (diciotto) mesi dalla data della stipula del contratto. Contestualmente alla stipula del contratto, la ditta aggiudicataria, nominerà il proprio responsabile tecnico, che intratterrà i rapporti con la stazione appaltante.

ART. 3 – OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI NORMATIVE

La DA è tenuta a:

- rispettare le prescrizioni e le normative concernenti la strumentazione e quant'altro riferito alla fornitura oggetto dell'appalto;
- uniformarsi a proprie spese ad ogni ulteriore disposizione emanata in

materia dagli organi competenti, senza che ciò comporti una revisione degli oneri a carico dell'Amministrazione committente;

- osservare la normativa vigente in materia di previdenza ed assistenza e le condizioni previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- osservare la normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro;
- esibire, a richiesta dell'Amministrazione, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi di cui sopra.

L'Amministrazione committente, potrà, in ogni caso richiedere in merito gli opportuni accertamenti ai competenti Uffici.

Resta inteso che l'Amministrazione non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la DA ed il personale da questa dipendente.

ART. 4 – MANUTENZIONE TECNICA DELLE ATTREZZATURE

Il corrispettivo richiesto per ciascuna fornitura è da ritenersi comprensivo degli oneri economici per la manutenzione di attrezzature tecniche (hardware e software) ed impianti forniti nell'ambito della fornitura, per un periodo minimo non inferiore a due anni, anche se eccedente il periodo contrattuale, a decorrere dal giorno successivo al collaudo positivo della fornitura.

ART. 5 – MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SOFTWARE

La manutenzione correttiva delle apparecchiature e del software sviluppato per le necessità della presente fornitura, è in essa compresa senza oneri aggiuntivi per almeno due anni dalla data del suo collaudo.

La manutenzione evolutiva del software impiegato nell'ambito della fornitura è compresa in tali forniture, senza oneri aggiuntivi entro il periodo sopra indicato.

ART. 6 – GARANZIE

La ditta garantisce la piena proprietà delle apparecchiature offerte e la libertà delle stesse da ogni vincolo e diritti di terzi. Altresì, garantisce che al momento della consegna le apparecchiature sono di nuova costruzione ed esenti da vizi e/o difetti che in qualsiasi grado ne diminuiscono l'efficienza e le rendano comunque inidonee all'uso a cui sono destinate.

La ditta assicura per un periodo minimo di due anni, a decorrere dal giorno successivo al collaudo dell'intera fornitura, la garanzia totale sia sui prodotti hardware e software di base che sul software applicativo; si precisa che saranno a carico della medesima, nel citato periodo di garanzia, ogni onere derivante dal ripristino della funzionalità dell'intero sistema, dovuto a cause accidentali, sono esclusi i costi relativi a materiali di consumo; nel caso di negligenza, dolo o colpa nell'utilizzo da parte del personale dell'Amministrazione, il ripristino del sistema è comunque dovuto dall'impresa, addebitando all'Ente il costo del relativo intervento, secondo i parametri indicati nell'offerta.

ART. 7 – ASSISTENZA TECNICA

La ditta si impegna a prestare il servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia, presso le sedi regionali interessate alla fornitura, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 di ogni sabato, festivi esclusi.

Il servizio riguarda la manutenzione correttiva delle apparecchiature e del software oggetto dell'appalto. Per manutenzione correttiva dell'hardware si intendono gli interventi su chiamata, volti al ripristino del normale funzionamento delle apparecchiature fornite. Il servizio comprende, tra l'altro, la sostituzione delle parti usurate o guaste, nonché la fornitura dei materiali di consumo che la ditta deve utilizzare nell'ambito del servizio stesso. Le parti di ricambio dovranno essere fornite senza alcun onere per l'Amministrazione, sulla base di scambio con quelle sostituite, che saranno ritirate a cura della ditta, tali parti di ricambio dovranno essere originali salvo diversa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda il software, per manutenzione correttiva si intendono gli interventi su chiamata volti alla rimozione di malfunzionamenti ed interventi volti all'adeguamento delle funzionalità a nuove normative di legge sia nazionali che regionali o a migliorie operative apportate dalla ditta stessa (nuove versioni) che non implicino un radicale rifacimento del software stesso.

Il ripristino delle funzionalità delle apparecchiature e/o del software dovrà essere effettuato entro il giorno di disponibilità del servizio successivo alla richiesta di intervento. Potranno comunque essere accettati formalmente dall'Amministrazione, slittamenti di termini, dovuti a causa di forza maggiore, che la ditta dovrà segnalare tempestivamente per iscritto, dandone adeguata motivazione. Gli interventi dovranno essere certificati da un referente dell'Amministrazione, su appositi modelli standard mensili, denominati

riepilogo degli interventi di assistenza tecnica, che dovranno riportare i dati relativi alla apparecchiatura sulla quale il guasto è stato identificato, il tipo di malfunzionamento, la data della richiesta di intervento e la data del ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura a cura del tecnico della ditta.

Nel caso i riepilogo degli interventi di assistenza tecnica, dimostrino cause di non conformità, la ditta sarà soggetta al pagamento di una penale giornaliera di euro 250,00.

ART. 8 – INSTALLAZIONE

Presso le sedi interessate alla fornitura, l'installazione delle apparecchiature dovrà essere effettuata a cura e spese della ditta aggiudicataria, entro i termini indicati nel diagramma di Gant.

Le date di inizio delle attività di installazione e l'arco temporale di effettuazione dei lavori indicati nel suddetto diagramma, costituiranno la formalizzazione degli accordi operativi tra l'amministrazione e la ditta aggiudicataria e saranno presi a riferimento per il controllo del rispetto della tempistica delle attività ed il calcolo delle eventuali penali. Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre ad osservare tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e di sicurezza nei luoghi di lavoro ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Le attività di installazione dovranno essere effettuate durante il normale orario di lavoro delle sedi istituzionali interessate, orari che saranno comunicati alla ditta, senza fermi, interruzioni o disturbi e senza creare turbative alle attività svolte all'interno dei locali. Eventuali spese di

trasferta per il personale addetto ai lavori, nonché i connessi oneri assicurativi, sono a carico della ditta. Si intendono, altresì, a carico della ditta la fornitura e il trasporto a piè d'opera di tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti alla installazione, franche di ogni spesa di imballaggio, trasporto, ecc., nonché il disimballo e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, tale sgombero dovrà avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La constatazione della corretta installazione delle singole apparecchiature e di ciascun sistema, sarà certificata con apposito verbale di installazione, dal responsabile tecnico della ditta aggiudicataria e dalla direzione dei lavori. Il verbale di installazione, corredato dalle copie conformi all'originale delle bolle di consegna (o documentazione equivalente) farà fede ai fini della data di completamento della fornitura delle apparecchiature installate. Per ogni decade o frazione di decade di ritardo, maturata sull'ultimo giorno utile per la consegna e la installazione delle apparecchiature, la ditta sarà soggetta ad una penale pari al 3% dell'importo delle forniture effettuate in ritardo. La medesima penalità si applicherà sui corrispettivi dovuti alla ditta aggiudicataria, per quelle apparecchiature la cui fornitura è stata effettuata nei termini, ma risultino non funzionanti o di ridotta utilizzabilità, per la mancanza di apparecchiature o parti ad esse tecnicamente connesse.

L'Amministrazione ha la facoltà di non accettare forniture parziali relative alla stessa sede da allestire e, in tal caso, le penali sopra citate.

saranno applicate sull'intero importo della fornitura da effettuare presso la sede regionale interessata al ritardo.

ART. 9 – OSSERVANZA

La ditta si obbliga ad effettuare la suddetta fornitura e relativa manutenzione e assistenza tecnica, alle condizioni contenute nel presente contratto, nella lettera di invito e nel Capitolato Speciale che qui si intendono integralmente riportati ed accettati incondizionatamente.

ART. 10 - COLLAUDO

Il collaudo della fornitura sarà effettuato da apposita Commissione nominata dalla Stazione Appaltante, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

ART. 11 – PROPRIETA' DEL SOFTWARE APPLICATIVO

Il software applicativo realizzato nell'ambito delle attività oggetto di gara, all'atto della consegna diventerà di proprietà dell'Amministrazione regionale, che avrà la facoltà di usarlo e riprodurlo a suo piacimento e di cederlo in gratuità a tutti gli Enti che operano sul territorio nazionale.

I concetti, le idee, il know-how e le tecniche di elaborazione dei dati, progettate e sviluppate dal personale della ditta o con la sua collaborazione, potranno essere usati dall'Amministrazione e dalla ditta senza limitazione alcuna.

Resta peraltro inteso che, qualora detti concetti, idee know-how o tecniche si concretino in invenzioni, scoperte, o miglioramenti, esse saranno di proprietà della ditta, la quale concede sin da ora all'Amministrazione regionale licenza esclusiva, irrevocabile e gratuita

di sfruttamento.

ART. 12– SUBAPPALTO

Ai sensi del secondo comma dell'art. 118 del D.L.gs n. 163/06 tutte le forniture sono subappaltabili salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge che prevedono particolari casi di divieto di affidamento in subappalto.

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori la S.A. non intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 del su richiamato art. 118 di corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni.

ART. 13 – ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della DA i seguenti oneri:

spese di contratto, di registrazione, d'imposte varie;

spese per le necessarie acquisizioni per le installazioni delle stazioni (permessi, autorizzazioni, licenze edilizie, occupazioni suoli, concessioni);

assicurazioni, come previste dalle normative vigenti;

oneri di maggiore spesa, derivanti dal ricorso della committenza ad altra ditta, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza da parte della DA;

formazione del personale che sarà indicato dalla stazione appaltante, addetto all'uso ed alla manutenzione della strumentazione fornita.

ART. 14 – ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sono a carico della SA gli oneri derivanti dalla fornitura degli allacciamenti elettrici e telefonici occorrenti alle stazioni di monitoraggio.

ART. 15 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Salvo diverso accordo tra il fornitore e la Regione saranno applicate le modalità di fatturazione di seguito indicate:

fatturazione quadrimestrale sino alla copertura dei seguenti oneri:

- 80% del valore di beni già consegnati e funzionalmente integrati ma non collaudati;

- saldo finale del residuo 20% entro 60 gg. dalla data di approvazione del collaudo tecnico-amministrativo, con esito positivo, delle forniture.

Le fatturazioni dovranno essere scalate di eventuali penali comminate al fornitore per inadempienze contrattuali.

Il pagamento delle fatture è assicurato dalla SA entro 90 gg. dalla data di ricezione delle stesse.

E' fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale, precisare la scelta delle modalità con le quali la Tesoreria della Regione dovrà effettuare i pagamenti ed indicare le persone incaricate a riscuotere e a quietanzare le somme dovute in conto o a saldo.

La cessazione e/o la decadenza dell'incarico delle persone designate, per qualsiasi causa avvenga, pubblicata nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Regionale; in difetto di tale notifica, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persone non più autorizzate a riscuotere.

ART. 16 – APPLICAZIONI DI PENALI

Per ogni decade o frazione di decade di ritardo, maturata sull'ultimo giorno utile per la consegna e l'installazione delle apparecchiature, l'impresa sarà soggetta ad una penale del 3% dell'importo delle

forniture effettuate in ritardo.

La medesima penalità si applicherà sui corrispettivi dovuti al soggetto aggiudicatario, per quelle apparecchiature o parti di esse la cui fornitura è stata effettuata nei termini, ma risultino non funzionanti o di ridotta utilizzabilità per la mancanza di apparecchiature o parti di esse tecnicamente connesse.

L'Amministrazione ha la facoltà comunque, di non accettare forniture parziali relative alla stessa sede da allestire e, in tal caso, le penali sopra citate saranno applicate all'intero importo della fornitura da effettuare presso la sede regionale interessata al ritardo.

ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, da prestarsi al momento della stipula del contratto, è fissata nella misura del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale al netto dell'IVA. Detta cauzione dovrà essere prestata in contanti o titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso del giorno del deposito. La cauzione stessa, potrà essere costituita da fidejussioni bancarie, o polizze assicurative, secondo le vigenti disposizioni.

La cauzione rimane vincolata sino alla scadenza del termine di efficacia del contratto. Qualora si verificassero da parte della ditta, nel corso dell'esecuzione, inadempienze contrattuali, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione, al quale la ditta presta il suo consenso, senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario e salvo diritto dell'Amministrazione committente al risarcimento del maggior danno.

ART. 18 – REVISIONE PREZZI

I prezzi delle forniture rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata della fornitura stessa, ivi compreso il periodo di manutenzione.

ART. 19 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il contratto in oggetto, potrà essere risolto di diritto dalla SA, con preavviso di 48 ore, mediante semplice comunicazione scritta alla controparte a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, previa contestazione scritta e decorso il termine per la presentazione delle controdeduzioni, per le seguenti cause:

- interruzione nella esecuzione della fornitura senza giustificato motivo;**
- grave inadempimento;**
- grave negligenza nella esecuzione della fornitura;**
- subappalti non autorizzati;**
- grave e provata indegnità;**
- sopravvenuto stato fallimentare della DA o altra procedura concorsuale relativa alla medesima DA.**

ART. 20 – COPERTURA ASSICURATIVA

Nel rispetto della normativa vigente, la ditta aggiudicataria è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati alle apparecchiature di proprietà dell'Amministrazione regionale, al proprio personale dipendenti ed a terzi in genere, anche se non imputabili alla responsabilità della ditta medesima, comunque derivanti per causa e nel corso delle prestazioni di cui sopra.

ART. 21 –RISERVATEZZA

La ditta si impegna ad osservare ed a far osservare al proprio personale

e/o collaboratore, la piena riservatezza sulle informazioni, documenti
conoscenze o altri elementi forniti dalla Regione e dagli altri organismi
responsabili della esecuzione dell'appalto, pur assicurando nel
contempo la trasparenza delle attività svolte.

ART. 22 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutti gli effetti del presente atto la DA elegge il proprio domicilio in
Potenza.

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese di appalto, contrattuali, di bolli, di registro accessorie e
conseguenti, ad eccezione dell'IVA saranno a carico della DA:

ART. 24 – FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in
dipendenza del presente contratto, sarà competente il Foro di Potenza.

ART. 25 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa espresso riferimento
a quanto contenuto nel Capitolato Speciale e a quanto previsto in
materia dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Il legale rappresentante

Il Dirigente Generale

L'Ufficiale Rogante

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. sono espressamente
approvati i seguenti articoli:**

Art. 8 - INSTALLAZIONE

Art. 16 – APPLICAZIONI DI PENALI

Art. 19 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il legale rappresentante

Il Dirigente Generale

L'Ufficiale Rogante